

ritorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 50 per cento.

1-quinquies. 4. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

Sopprimere il comma 4.

***1-quinquies. 5.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 4.

***1-quinquies. 50.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).*

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

1-quinquies. 6. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 5.

1-quinquies. 7. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 6.

***1-quinquies. 8.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 6.

***1-quinquies. 9.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: con tecnologia equivalente aggiungere le seguenti: che realizza il controllo dell'energia elettrica fluente su detta linea.

1-quinquies. 10. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: massimo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1-quinquies. 11. Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: di dieci anni.

1-quinquies. 12. Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compresa fra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

***1-quinquies. 13.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: compresa tra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

***1-quinquies. 14.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia negativo, al richiedente spetta la riformulazione della richiesta secondo quanto indicato nel parere espresso dall'Autorità medesima.

1-quinquies. 15. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1-quinquies. 16. Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 6, terzo periodo, premettere le parole: Con le stesse modalità.

1-quinquies. 17. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: delle autorità competenti dello Stato interessato, *con le seguenti:* tra le autorità competenti per l'accesso alle reti degli Stati interessati.

1-quinquies. 15. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, quinto periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ferme restando per la residua quota le procedure di accesso regolato stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1-quinquies. 19. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 7.

***1-quinquies. 20.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 7.

***1-quinquies. 21.** Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, quali richiamate dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con apposito atto d'indirizzo, su proposta del Ministro delle attività produttive, stabilisce i criteri ai quali deve conformarsi l'Autorità per l'energia elet-

trica ed il gas nella definizione delle tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione per il successivo periodo regolatorio.

7-bis. Detti criteri, fermo restando l'obiettivo prioritario di evitare la creazione di condizioni per incrementi non motivati e non controllati delle tariffe a carico dell'utenza finale, nel quadro delle esigenze di sviluppo del settore quale fissato dal Documento di programmazione economico finanziaria, dovranno comunque garantire lo sviluppo del servizio elettrico, includendo la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, una simmetrica ripartizione tra utenti o imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, da applicare alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

1-quinquies. 22. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 7, sostituire le parole da: e distribuzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico.

1-quinquies. 23. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 7, sopprimere le parole da: , adottando criteri *fino alla fine del comma.*

1-quinquies. 24. Verneti, Ruggeri, Reallacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 7, dopo le parole: , adottando criteri *aggiungere le seguenti:* che garanti-

scano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.

***1-quinquies. 25.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 7, dopo le parole: , adottando criteri aggiungere le seguenti: che garantiscano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.

***1-quinquies. 26.** Verneti, Lusetti, Reallacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Nesi, Rizzo.

Al comma 7, sostituire la parola: simmetrica con la seguente: equa.

1-quinquies. 27. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 8.

1-quinquies. 28. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere le lettere a), b) e c).

1-quinquies. 29. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1-quinquies. 30. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

1-quinquies. 31. Lulli, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

1-quinquies. 32. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

1-quinquies. 33. Ruggia, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Grotto.

Sopprimere il comma 9.

1-quinquies. 34. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 9, sostituire le parole: di difesa con le seguenti: di corretta manutenzione della rete e di risparmio energetico, nonché.

1-quinquies. 35. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.01. (Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica). — 1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 3. Il Ministro delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas

affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzati un'asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico».

1-quinquies. 02. Verneti, Ruggeri.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.01. (Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica). — 1. All'articolo 35 della legge 12

dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di congestione con criteri di mercato il Ministro delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzati un'asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico ».

1-quinquies. 01. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.01. (*Misure sull'efficienza energetica*). — 1. Il Ministro delle attività produttive, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone, eventualmente anche attraverso misure idonee ad eliminare le cause che ne hanno limitato l'efficacia, la piena e completa attuazione dei decreti del Ministero dell'industria, sull'efficienza energetica, del 24 aprile 2001 pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

1-quinquies. 03. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-sexies.

(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici).

Sopprimere il comma 1.

1-sexies. 1. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: dalle amministrazioni statali fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

4. Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.

5. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 4, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

6. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

7. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

8. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'auto-

rizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazioni le procedure attualmente vigenti.

9. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

1-sexies. 2. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 1, sostituire le parole: dalle amministrazioni statali competenti *con le seguenti:* dalla regione.

1-sexies. 3. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 1, dopo le parole: dalle amministrazioni statali competenti *aggiungere le seguenti:* , in conformità alle intese e agli accordi con ogni singola regione o provincia autonoma di cui al comma 6,

1-sexies. 4. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, dopo le parole: dalle amministrazioni statali competenti *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei poteri derivanti da quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione,

1-sexies. 5. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al presente comma e sono individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1-sexies. 6. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale autorizzazione deve essere preceduta dal giudizio di compatibilità ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

1-sexies. 7. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

1-sexies. 8. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), e fatte salve le attribuzioni di regioni ed enti locali, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Alle opere di cui al presente articolo si applica la normativa ordinaria di VIA, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

1-sexies. 9. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute

nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

***1-sexies. 10.** Cazzaro, Quartiani, Gambini, Buglio, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

***1. sexies. 11.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e deve garantire in ogni caso l'attuazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-sexies. 12. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

1-sexies. 13. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

1-sexies. 14. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere preceduta dal giudizio di compatibilità ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

1-sexies. 15. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: a cui, comunque, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

1-sexies. 16. Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

1-sexies. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.

1-sexies. 18. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

1-sexies. 19. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 6, premettere il seguente periodo: La individuazione e la localizzazione delle opere previste dal comma 1 è definita d'intesa tra lo Stato e ogni singola regione o provincia autonoma.

1-sexies. 20. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 6, sostituire le parole: del parere con le seguenti: dell'intesa.

1-sexies. 21. Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collè.

Sopprimere il comma 7.

1-sexies. 22. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 30 giugno 2004.

1-sexies. 23. Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 8.

1-sexies. 24. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Rughia, Grotto.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il venticinque per cento della produzione e dell'utilizzo di energia solare termica e solare fotovoltaica, nonché per la piena attuazione, entro il 31 dicembre 2003, delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001. Per far fronte agli oneri immediatamente derivanti dall'applicazione di tali misure urgenti, determinati nel limite massimo di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter.

8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

8-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del cinquanta per cento.

1-sexies. 25. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

1-sexies. 26. Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 9.

***1-sexies. 27.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Sopprimere il comma 9.

***1-sexies. 28.** Vernetti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.

1-sexies. 29. Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-sexies. 30. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (*Pubblicità dei contratti bilaterali*). — 1. I fornitori, i clienti e i valori economici dei singoli contratti bilaterali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono resi pubblici a cura del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

1-sexies. 01. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (*Incentivi nel settore dell'edilizia finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili*). — 1. Alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 41-quinquies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di ristrutturazione e di manutenzione edilizia di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al risparmio energetico, all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 02. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (*Programma nazionale « biocombustibili »*). — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma nazionale, coerente con gli obiettivi contenuti nel « Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili », approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, finalizzato al proseguimento e al potenziamento degli interventi previsti dal programma nazionale « biocombustibili », approvato con deliberazione CIPE 15 febbraio 2000, n. 27/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 03. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Nesi, Rizzo.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (Disposizioni per la valorizzazione energetica delle biomasse). — 1. Allo scopo di promuovere l'attivazione della filiera delle biomasse e di individuare gli strumenti economici e normativi per il suo sviluppo, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) individua le zone di produzione di rifiuti e residui di lavorazione del legno non utilizzati per attività di riciclo e di riutilizzo nonché le condizioni, le modalità e le risorse per la valorizzazione energetica di tali materiali;

b) individua le condizioni tecniche, economiche, normative e organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva e delle industrie agroalimentari;

c) individua le aree golenali e le aree a rischio di dissesto idrogeologico, sulle quali è opportuno mettere a dimora colture da destinare a fini energetici, definendo sia le modalità che le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione di tali azioni;

d) individua le aree da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali, ai sensi del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, i cui incrementi netti di produzione annua di biomassa sono destinati a scopi energetici;

e) stabilisce le procedure per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, mediante apposite convenzioni e sulla base di progetti dagli stessi presentati, le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo;

f) stabilisce le modalità per l'erogazione di contributi, fino all'importo massimo del 50 per cento, per l'avvio delle azioni di valorizzazione di cui al presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 04. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (Misure per lo sviluppo dell'energia eolica). — 1. Le regioni, allo scopo di favorire lo sviluppo compatibile dell'energia eolica sul proprio territorio,

approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i piani eolici regionali attraverso i quali indicano i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, secondo i seguenti principi:

a) individuazione dei siti e delle aree non idonee sulla base dell'impatto ambientale delle opere connesse agli impianti e all'impatto delle medesime sulla realtà socio-economica locale, sulla base di uno studio sull'impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato, al fine di valutare il grado di integrabilità degli impianti nel territorio;

b) previsione delle misure generali di mitigazione dell'impatto visivo, quali:

1) l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione;

2) la distanza minima dalle abitazioni;

3) l'utilizzo di soluzioni cromatiche particolari;

4) ogni altra misura diretta a ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente circostante al fine di consentire un inserimento il più armonico possibile con il territorio regionale.

1-sexies. 05. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (Incentivi per lo sviluppo del solare termico). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici rientranti nella classificazione generale per categorie stabilita dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e hanno lo scopo di rilanciare il settore della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in particolare attraverso l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda per usi

igienici e sanitari e per il riscaldamento, promuovendo la crescita dell'industria del settore, la formazione e l'organizzazione di una rete diffusa di installatori-manutentori nonché l'incentivazione del mercato con l'obiettivo di pervenire entro il 2010 ad un parco installato di 3 milioni di metri quadrati di pannelli solari.

2. Negli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia consistente nella sostituzione degli impianti, è fatto obbligo di installare gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, salvi gli impedimenti di natura tecnica ed economica previsti dall'articolo 5, commi 15, 16, 17 e 18, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da dimostrare mediante apposita relazione tecnica redatta da un professionista abilitato.

3. Agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo e a tutti gli edifici aventi carattere abitativo residenziale di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010, per un ammontare complessivo sino a 100.000 euro, per una quota pari al 51 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Gli impianti di cui al comma 2, i beni, esclusi le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti medesimi e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma 2, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrut-

ture e dei trasporti e delle attività produttive, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì emanati i criteri e le norme di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Gli enti locali promuovono l'installazione di impianti solari sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate sul loro territorio, adottando deliberazioni che comportano la riduzione delle imposte locali, per un numero limitato di anni. Gli enti locali che adottano delibere in tale senso possono accedere direttamente agli incentivi messi a disposizione da istituzioni comunitarie, nazionali e regionali.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto in cui sono individuati gli strumenti formativi e informativi nonché gli organismi aventi specifica competenza nell'uso delle fonti di energia rinnovabili e nell'uso razionale dell'energia a cui demandare le attività per favorire la diffusione delle applicazioni solari.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 06. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies. (Incentivi per lo sviluppo del solare fotovoltaico). — 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, allo scopo di trasformare gli attuali incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, consistenti in finanziamenti in conto capitale, in un sistema di finanziamento in conto produzione-funzionamento, emana apposite direttive nel rispetto dei seguenti criteri:

a) obbligo di acquisto da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici;

b) fissazione di una tariffa minima incentivante per la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici;

c) fissazione dell'entità della tariffa incentivante e della sua durata sulla base di una equa remunerazione del costo sostenuto per l'acquisto, l'installazione nonché per l'esercizio e per la manutenzione del generatore fotovoltaico;

d) concessione della tariffa incentivante agli impianti installati su strutture edilizie o che ne sono parte integrante o collocati nelle aree pertinentziali;

e) riduzione della tariffa per gli impianti che usufruiscono o hanno usufruito di aiuti consistenti in finanziamenti in conto capitale statali o regionali;

f) concessione della tariffa agli impianti fotovoltaici a prescindere dalla loro potenza nominale;

g) riconoscimento dell'agevolazione per gli impianti entrati in esercizio prima del 2010 a condizione che a tale data sia installata una potenza nominale complessiva di 300 MW. In caso contrario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas

disciplina l'ulteriore durata dell'agevolazione fino al raggiungimento del citato obiettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ENEA, di concerto con il Ministro delle attività produttive, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Piano nazionale per il solare fotovoltaico con lo scopo di:

a) promuovere il mercato degli impianti fotovoltaici attraverso la ricerca diretta a incrementare l'efficienza dei componenti e la riduzione dei costi per gli impianti di media-grande dimensione connessi alla rete elettrica;

b) prevedere particolari misure per i piccoli comuni montani, per le isole minori e per le aree protette, idonee a consentire il raggiungimento entro il 2010 di una quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 50 per cento della domanda;

c) prevedere adeguate misure per incentivare gli enti locali e gli altri enti pubblici all'installazione sugli edifici di rispettiva proprietà degli impianti di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. 07. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

(A.C. 4332 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere il comma 2.

***Dis. 1. 1.** Nesi, Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Sgobio, Vertone.

Sopprimere il comma 2.

***Dis. 1. 2.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

***Dis. 1. 10.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.

Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

3-ter. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine

per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Dis. 1. 8. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: per assicurare *fino alla fine del comma con le seguenti:* per regolamentare, in tutto il territorio nazionale, le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione, esportazione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema basato sulla concezione dell'elettricità come un bene essenziale e insostituibile, la produzione e la distribuzione del quale si attuano attraverso un servizio pubblico nazionale con caratteristiche unitarie;

b) prevedere che tale servizio sia esercitato da imprese di proprietà pubblica e di proprietà privata, che abbiano gli stessi obblighi e gli stessi diritti e siano assoggettate ai medesimi controlli;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettino gli impegni quantitativi e temporali assunti;

d) le imprese di proprietà pubblica e privata di cui alla lettera b) non possono promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni in società che non abbiano come oggetto esclusivo l'energia elettrica.

Dis. 1. 3. Nesi, Diliberto, Armando Cosutta, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Sgobio, Vertone.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

Dis. 1. 4. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

***Dis. 1. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

***Dis. 1. 6.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

***Dis. 1. 11.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d) raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di cui al Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, nonché raggiungimento dell'obiettivo relativo al contributo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE;

e) incremento del 3,5 per cento annuo della quota obbligatoria di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

f) incentivazione alla produzione ed all'utilizzazione del solare termico e del solare fotovoltaico.

Dis. 1. 7. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.